



Variante Generale al Piano Regolatore
ai sensi dell'art. 49 della L.R. 27 giugno 1985 n° 61
regolamento edilizio

REGOLAMENTO EDILIZIO

ADOTTATO CON DCC N.19 DEL 03.04.2002
CONTRODEDOTTO CON DCC N.19 DEL 11.04.2003
E CON DCC N.20 DEL 12.04.2003
APPROVATO CON DGRV N° 4227 DEL 22.12.2004
(PUBBLICATO NEL B.U.R. N°5 DEL 18.01.2005 ED
ESECUTIVO DAL 02.02.2005)

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PROGETTISTA: **Sigma Progetti S.r.l.**
SERGIO MALGARETTO Architetto
con
SARA MALGARETTO Urbanista

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Capo I Natura e scopi del regolamento	4
Art. 1 Contenuto, limiti e validità del Regolamento Edilizio	4
Art.2 Responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori	4
Capo II Atti che abilitano agli interventi edilizi	6
Art. 3 Interventi non soggetti a titoli abilitativi	6
Art. 4 Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.....	7
Art. 5 Eliminato	8
Art. 6 Opere soggette a permesso di costruire	8
Art. 7 Opere da eseguire dal Comune	9
Art. 8 Opere in regime di diritto pubblico.....	9
Art 9 Domande di permesso di costruire e di giudizio preliminare.....	9
Art. 10 Norme per la presentazione dei progetti.....	10
Art. 11 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire	12
Art. 12 Evidenza del titolo abilitativo	13
Art. 13 Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire	13
Art. 14 Contributo per il rilascio del permesso di costruire.....	14
Art. 15 Oneri di urbanizzazione	14
Art. 16 Costo di costruzione	14
Art. 17 Alternativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione	14
Art. 18 Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.....	15
Art. 19 Onerosità del permesso di costruire per opere non residenziali.....	15
Art. 20 Edilizia convenzionata.....	16
Art. 21 Certificato di destinazione urbanistica	16
Capo III Commissione edilizia	17
Art. 22 Attribuzioni della commissione edilizia	17
Art. 23 Composizione della commissione edilizia	17
Art. 24 Funzionamento della commissione edilizia.....	17
Capo IV Esecuzione e controllo delle opere	19
Art. 25 Punti di linea e di livello	19
Art. 26 Inizio e termine dei lavori.....	19
Art. 27 Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico.....	20
Art. 28 Vigilanza sulla costruzioni.....	20
Art. 29 Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio	20
Art. 30 Annullamento del permesso di costruire	21
Capo V Uso dei fabbricati e dei manufatti	22
Art. 31 Certificato di agibilità.....	22
Art. 32 Agibilità di edifici di uso collettivo.....	23
TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE	24
Capo I Definizioni di elementi particolari	24
Art. 33 Cortile, patio, lastrico solare, cavedio	24
Art. 34 Caratteristiche edilizie di cortili, patii, lastrici solari e cavedi	24
Art. 35 Posto macchina coperto	25
Art. 36 Impianti tecnologici	25

Capo II Aspetto esterno degli edifici e degli spazi	26
Art. 37 Decoro degli edifici	26
Art. 38 Spazi scoperti	26
Art. 39 Recinzioni.	27
Art. 40 Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico....	29
Art. 41 Elementi edilizi in aggetto che sporgono su suolo privato	30
Art. 42 Bussole d'ingresso.....	31
Art. 43 Costruzioni accessorie.....	31
Art. 44 Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie	31
Art. 45 Coperture.....	31
Art. 46 Scale esterne ed antenne paraboliche	31
Art. 47 Marciapiedi	31
Art. 48 Portici pubblici o ad uso pubblico.....	32
Art. 49 Apertura di accessi e strade private	32
Capo III Prescrizioni di carattere speciale	34
Art. 50 Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico	34
Art. 51 Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi.....	34
Art. 52 Numeri civici	34
TITOLO III NORME IGIENICO-SANITARIE.....	35
Capo I PRESCRIZIONI IGIENICO-COSTRUTTIVE.....	35
Art. 53 Igiene del suolo e del sottosuolo	35
Art. 54 Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni	35
Art. 55 Muri perimetrali	35
Art. 56 Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili	36
Art. 57 Protezione dall'umidità.....	36
Art. 58 Convogliamento delle acque meteoriche.....	36
Art. 59 Isolamento termico	37
Art. 60 Impianto di riscaldamento.....	37
Capo II Fognature	38
Art. 61 Condotti e bacini a cielo aperto	38
Art. 62 Condotti chiusi.....	38
Art. 63 Depurazione degli scarichi	38
Art. 64 Allacciamenti	38
Art. 65 Fognature delle lottizzazioni	38
Art. 66 Fognature singole.....	39
Art. 67 Prescrizioni particolari	39
Art. 68 Immondizie	39
Capo III Ambienti interni	40
Art. 69 Requisiti degli alloggi.....	40
Art. 70 Ventilazione ed aerazione	43
Art. 71 Condizionamento: caratteri generali degli impianti	44
Art. 72 Installazione di apparecchi a combustione	45
Art. 73 Impianto elettrico.....	45
Art. 74 Dotazione dei servizi.....	46
Art. 75 Scale, ascensori, ringhiere e parapetti	46
Art. 76 Piani seminterrati e sotterranei	48
Art. 77 Volumi tecnici	48

<i>Capo IV Costruzioni di speciale destinazione</i>	<i>49</i>
Art. 78 Edifici e locali di uso collettivo.....	49
Art. 79 Barriere architettoniche	49
Art. 80 Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse	50
Art. 81 Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli	50
Art. 82 Impianti al servizio dell'agricoltura	50
 <i>TITOLO IV STABILITÀ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI</i>	 <i>51</i>
<i>Capo I Norme di buona costruzione.....</i>	<i>51</i>
Art. 83 Stabilità delle costruzioni	51
Art. 84 Manutenzioni e restauri.....	51
Art. 85 Provvedimenti per costruzioni pericolanti	51
<i>Capo II Prevenzione dai pericoli di incendio.....</i>	<i>52</i>
Art. 86 Locali per la lavorazione di materiali combustibili	52
Art. 87 Preventivo nulla osta dei Vigili del Fuoco	52
Art. 88 Collaudo di competenza dei vigili del fuoco.....	52
Art. 89 Particolari prevenzioni cautelative	52
Art. 90 Uso di gas in contenitori.....	53
<i>Capo III Cautele da osservare nell'esecuzione dei lavori.....</i>	<i>54</i>
Art. 91 Opere provvisoriale.....	54
Art. 92 Scavi e demolizioni.....	54
Art. 93 Movimento ed accumulo dei materiali	55
 <i>TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</i>	 <i>56</i>
Art. 94 Misure di salvaguardia.....	56
Art. 95 Deroghe.....	56
Art. 96 Sanzioni.....	56
Art. 97 Entrata in vigore del presente regolamento	56

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Natura e scopi del regolamento

Art. 1 Contenuto, limiti e validità del Regolamento Edilizio

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione, di trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione e sistemazione del suolo e del sottosuolo e i relativi controlli sull'esecuzione e la destinazione d'uso come previsto nei successivi articoli 3, 4 e 6.
2. Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, il presente Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari e cioè con leggi sia statali che regionali, e atti aventi forza di legge.
3. Le norme del presente Regolamento prevalgono, in materia di edilizia, sui regolamenti di igiene, polizia municipale, polizia mortuaria del Comune, in precedenza emanati.

Art.2 Responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori

1. L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non limita la responsabilità dei committenti titolari del permesso di costruire, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, per atti od omissioni in violazione delle vigenti leggi.
2. Il committente titolare del permesso di costruire, il progettista, il direttore dei lavori e l'assuntore sono responsabili in solido di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire.
3. I progettisti e i direttori dei lavori devono essere - nell'ambito delle rispettive competenze - ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria, iscritti ai rispettivi Albi Professionali e laureati in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale.
4. In particolare il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel capo I° del DPR 380/2001 e smi, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.
5. Essi sono tenuti, altresì, al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
6. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al Dirigente contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.

7. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al Dirigente.
8. In caso contrario il Dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

Capo II Atti che abilitano agli interventi edilizi

Art. 3 *Interventi non soggetti a titoli abilitativi*

1. Salvo il rispetto di altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute del D.Lgs 42/2004, non richiedono alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
 - b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
 - c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
 - d) recinzioni in zona agricola realizzate in rete metallica con pali infissi su terreno privi di fondazione, purché non fronteggianti aree pubbliche e di altezza non superiore a ml. 1,80;
 - e) opere di assoluta necessità e urgenza ordinate dal Sindaco e/o dal Dirigente;
 - f) opere di ripristino di assoluta urgenza conseguenti a eventi di calamità naturale o a fatti eccezionali, necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per la pubblica incolumità, ovvero danni a persone e cose; tali opere sono eseguite sotto la personale responsabilità del proprietario o del conduttore, anche per quanto riguarda la consistenza del pericolo e dovranno rispettare in ogni loro parte le caratteristiche della preesistente costruzione. È però fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione al Dirigente dell'effettuazione dei lavori e di presentare, entro trenta giorni dal loro inizio, la domanda di permesso di costruire la relazione o la denuncia di inizio attività, nei modi e nelle forme indicati nei successivi articoli;
 - g) piccoli ricoveri per animali domestici nonché le casette in legno per ricovero degli attrezzi da giardinaggio liberamente appoggiate al suolo, a condizione che abbiano altezza non superiore a ml. 2,20 e una superficie lorda non superiore a mq. 6,00;
 - h) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione di cave o torbiere;
 - i) le attività di coltura agricola, comprese le protezioni stagionali di piante e coltivazioni;
 - j) l'abbattimento di essenze arboree a fini produttivi e/o connessi all'attività agricola e l'abbattimento di essenze arboree con altezza inferiore a dieci metri.
 - k) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne ai centri edificati;
 - l) gli interventi comportanti l'occupazione precaria e temporanea del suolo: in particolare, si precisa che l'uso limitato nel tempo (stagionale), ma

ripetitivo, (per più anni) esclude la precarietà della costruzione, se la stessa, o parte di essa, viene conservata sul posto senza interruzione o modifiche;

- p) baracche di cantiere.

Art. 4 Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

1. Ferme restando le competenze regionali di cui all'art. 22 comma 4 del DPR n.380/2001 e s.m.i, sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili alle opere di cui agli art.3 e 6 del presente RE, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento edilizio e della disciplina urbanistico- edilizia vigente.
2. Sono altresì sottoposte a DIA le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire originario.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
 - a) interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
 - b) gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da Piani Attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali avente valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dall'Organo Comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 21 dicembre 2001 n.443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di Piani Attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
 - c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche.
4. Gli interventi di cui al precedente comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.
5. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art.37 del medesimo DPR n.380/2001 e s.m.i.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico - artistica o paesaggistica - ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione, nell'ambito delle norme e delle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004.

Art. 5 Eliminato

Art. 6 Opere soggette a permesso di costruire

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati al permesso di costruire:
 - a) gli interventi di nuova costruzione tra cui sono compresi:
 - a.1) manufatti edilizi fuori terra o interrati ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto a.6);
 - a.2) interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
 - a.3) realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedito;
 - a.4) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - a.5) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - a.6) interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 - a.7) realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedito;
 - b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
 - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, nonché aumento delle unità immobiliari, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nella Zto A, comportino mutamenti della destinazione d'uso anche se realizzati mediante demolizione e ricostruzione mantenendo la sagoma e i volumi preesistenti.
2. Sono fatte salve le prerogative della Regione stabilite dall'art. 10, commi 2 e 3, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
3. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione

delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

Art. 7 Opere da eseguire dal Comune

1. Per le opere da eseguire dal Comune deve essere sentito il parere della Commissione Edilizia e il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S., nonché delle altre Amministrazioni competenti. L'approvazione dell'opera da parte dell'organo competente sostituisce il permesso di costruire.

Art. 8 Opere in regime di diritto pubblico

1. Per le opere in regime di diritto pubblico da eseguirsi da Amministrazioni Statali o comunque insistenti su aree del demanio dello Stato, si applica la specifica normativa come disposto dall'art.7 del DPR n.380/01 e s.m.i.
2. Per le opere pubbliche da eseguirsi da parte della Regione o di enti o aziende dipendenti dalla Regione, l'approvazione delle opere da parte dei competenti organi regionali è subordinato, previo parere del *Dirigente*, ovvero del responsabile dell'ufficio o del servizio, di cui al terzo comma dell'art. 51 della L. 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6 della L. 15 maggio 1997, n. 127, d'ora in avanti il *Dirigente*, sentita la Commissione Edilizia, all'accertamento della conformità alla disciplina urbanistica vigente. Tale accertamento di conformità sostituisce il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività.

Art 9 Domande di permesso di costruire e di giudizio preliminare

1. Le domande per l'esecuzione delle opere citate nei precedenti articoli, o la comunicazione al Dirigente di cui al secondo comma dell'art. 76 della L.R. 61/85, bollate a termini di legge, redatte sui modelli a stampa rilasciati dal Comune e corredate dalla prova dell'avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti, etc. disposti a termini di legge, debbono essere indirizzate al Dirigente e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune.
2. Alla domanda di permesso di costruire, dove necessario, devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto di proprietà o titolo equipollente registrato e trascritto;
 - b) relazione con indicate in caso di intervento su fabbricati esistenti le precedenti permessi di costruire, denunce di inizio attività e/o eventuali domande di permesso di costruire in sanatoria;
 - c) 3 copie del progetto (in caso di aree o edifici vincolati la documentazione aggiuntiva deve essere composta da: n.3 copie degli elaborati grafici, n.3 copie della relazione illustrativa e n.2 copie della documentazione fotografica) compilate secondo le norme indicate nel successivo art. 10.
3. Il responsabile del procedimento può richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente.
4. Le domande e le copie di tutti i disegni debbono essere firmate per esteso dal richiedente, dal proprietario dell'area, o titolare avente diritto, dal progettista.

5. I nominativi del Direttore e dell'Assuntore dei lavori devono essere comunicati all'atto della dichiarazione di inizio dei lavori secondo il disposto del successivo art. 26.
6. I firmatari sono responsabili, a norma di legge, per ogni inosservanza delle disposizioni di legge o regolamento e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nel permesso di costruire.
7. Gli eventuali cambiamenti nelle persone del richiedente, del proprietario, del Direttore dei Lavori e dell'Assuntore dei lavori, devono essere immediatamente comunicati al Dirigente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dagli interessati subentranti, previa comunicazione di rinuncia, con le stesse modalità, da parte dei responsabili originari.
8. Deve essere indicato nella domanda il domicilio dei firmatari.
9. Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, viene data tempestiva comunicazione agli interessati i quali dovranno provvedere di conseguenza entro trenta giorni.
10. Alle domande di trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio devono essere allegati tutti i pareri delle amministrazioni competenti¹.
11. Qualunque progetto può essere preceduto da più di un semplice elaborato di massima allegato alla domanda in bollo sottoscritto dal Richiedente e dal progettista, inteso ad ottenere un parere preventivo, sia urbanistico che compositivo, che non impegna in alcun modo il Comune. I tempi per la formulazione di tale parere preventivo sono quelli indicati nel comma 2 dell'art. 4 della L. 4 dicembre 1993 n. 493, così come modificata dalla L.662/96.
12. I permessi di costruire rilasciati su territori soggetti a permesso a lottizzare dovranno espressamente riportare gli estremi del permesso di costruire medesimo ed essere forniti di stralcio planimetrico e normativo del Piano di Lottizzazione in cui si inseriscono e del quale dovranno rispettare le specifiche norme di attuazione e le previsioni planovolumetriche.

Art. 10 Norme per la presentazione dei progetti

1. I disegni devono essere riprodotti in copia eliografica o simile e piegati nelle dimensioni di cm. 21x 30.
2. Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala non inferiore a 1:2000, che comprende punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato.
3. Devono contenere altresì per le opere previste alle lettere a), b), c), dell'art. 6 l'indicazione della destinazione di zona del P.R.G.C., secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale, nonché le servitù e i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame.
4. Con riferimento alle singole opere previste dall'art. 6 i progetti devono inoltre contenere:

¹ Regione, Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, A.N.A.S., Vigili del fuoco, Consorzi di Bonifica, Amministrazione Provinciale, Genio Civile, Questura, Ispettorato del Lavoro, Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S., Ente Nazionale Previdenza Infortuni, Associazione Nazionale Controllo Combustione, Ispettorato Forestale, E.N.E.L.

- a) relazione sommaria redatta sul modello di cui al precedente art. 9;
 - b) planimetria, scala 1:500, con rilievo reale e dimostrazione della superficie del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto; devono essere altresì riportate le quote altimetriche e planimetriche nel planivolumetrico di progetto con quote riferite ad un caposaldo individuato e descritto in progetto.
 - c) la sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio;
 - d) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali con particolare riferimento ai capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini, depositi, ecc., per i quali deve essere indicata la specifica attività;
 - e) pianta, in scala 1:100, delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette, vani scala, sovrastrutture varie, ecc.);
 - f) tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, con l'indicazione dei volumi tecnici;
 - g) almeno una sezione verticale quotata, in scala 1:100;
 - h) planimetria del fabbricato, in scala 1:100, con l'indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, quotati ed estesi fino alle reti collettive;
 - i) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio, la superficie netta di pavimento eventualmente esistente e di progetto ed altri indici di fabbricazione;
 - l) dichiarazione di consenso al vincolo, qualora necessaria;
 - m) ogni altro elaborato atto a consentire una esatta, completa ed univoca interpretazione delle opere progettate; in particolare si prescrive adeguata documentazione fotografica, con indicazione dei coni visuali;
 - n) Scheda informativa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 1997, n. 1887 e relativa Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997, per progetti che riguardino insediamenti produttivi e terziario.
5. Per le lottizzazioni delle aree e le opere di urbanizzazione relative;
- a) estratto dal P.R.G.C. esteso alle zone adiacenti, con evidenziata l'area da lottizzare;
 - b) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato dall'U.T.E. in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione del progetto che attesti la titolarità alla lottizzazione;
 - c) elaborato grafico su base catastale in scala 1:2.000 esteso alle zone adiacenti, con individuazione del perimetro di intervento e i numeri delle particelle catastali incluse nel piano.
 - d) rilievo topografico redatto con il metodo celerimetrico, in scala 1:500, della zona nella quale si inserisce la lottizzazione, esteso alle aree limitrofe per una fascia di almeno ml. 50, con l'indicazione del terreno, delle strade e dei fabbricati esistenti, con le relative quote plani-altimetriche e i capisaldi di riferimento;
 - e) documentazione fotografica con indicati i coni visuali;

- f) progetto di lottizzazione, quotato plani-altimetricamente, in scala 1:500, distinto in:
- zonizzazione, in scala 1:500, con indicazione degli eventuali allineamenti obbligatori, limiti di massimo inviluppo, comparti di attuazione, delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, del verde, dei parcheggi e degli altri spazi pubblici, nonché delle carature urbanistiche;
 - i tracciati delle opere di urbanizzazione primaria (fognature e scarichi industriali, approvvigionamento idrico, gas, pubblica illuminazione, corrente elettrica per uso domestico e industriale con le relative cabine di trasformazione, rete telefonica, ecc.);
 - sezioni trasversali significative delle strade, quotati, in scala adeguata, con l'indicazione dei materiali di pavimentazione delle cordone, dei pozzetti, delle cunette, nonché delle pendenze e delle quote, ecc.;
 - progetto, in scala 1:200 ovvero 1:500, degli spazi pubblici (piazze, marciapiedi, verde attrezzato, ecc.) con l'indicazione dei materiali, delle alberature e degli impianti (panchine, giochi, ecc.);
 - planivolumetrico relativo alla localizzazione e disposizione degli edifici;
- g) relazione di progetto;
- h) norme tecniche di attuazione, in cui siano definiti i tempi e le modalità di realizzazione della lottizzazione, nonché la disciplina delle destinazioni d'uso, delle tipologie ammissibili, dei materiali e dei colori prescritti o ammessi;
- i) schema di convenzione;
- j) preventivo sommario di spesa;
- k) disciplinare tecnico per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, redatto sulla base del capitolato speciale approvato dal Consiglio Comunale;
- l) pareri preventivi obbligatori;
- m) gli estremi relativi ai precedenti provvedimenti autorizzativi (taciti e non).
6. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, comprensivo del computo metrico estimativo dovrà essere redatto prima della stipula della convenzione definitiva.
7. Per le varianti da apportare a progetti approvati: il progetto approvato con le modifiche richieste indicate con il colore rosso indelebile per le costruzioni e giallo indelebile per le demolizioni e adeguata documentazione fotografica, con indicazione dei con visuali.

Art. 11 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. Le procedure per il rilascio del permesso di costruire sono quelle stabilite dall'art.20 del DPR n.380/2001 e smi.
2. Il permesso di costruire è rilasciato dal Dirigente ai sensi del comma 1 dell'art.13 del DPR n.380/2001 e smi.
3. Il permesso di costruire è rilasciato, a firma del Dirigente, entro quindici giorni dalla proposta di provvedimento. Al titolare viene inviato l'invito per il rilascio del permesso. Entro centoventi giorni dal ricevimento, il titolare (o suo delegato) deve presentarsi per il rilascio del provvedimento. Per data di rilascio si intende la data nella quale viene ritirato il provvedimento da parte

del titolare (o di un suo delegato). In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro del provvedimento nei termini, su richiesta scritta del titolare, il Dirigente può prorogare tale termine per un periodo massimo di centottanta giorni dalla data di avvenuto ricevimento dell'invito.

4. Dopo il rilascio del permesso di costruire, il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Dirigente del loro inizio, previo compimento di tutti gli adempimenti necessari per l'inizio dei lavori, quali il deposito dei calcoli dei cementi armati, il calcolo degli isolamenti, ecc., nonché la corresponsione al Comune di tutti gli oneri dovuti ai sensi dell'art. 16 del DPR n.380/2001 e smi.
5. L'avviso di rilascio del permesso di costruire viene pubblicato all'Albo Pretorio ed è disponibile, a chiunque voglia prenderne visione, presso gli uffici comunali previa domanda scritta al Dirigente.

Art. 12 Evidenza del titolo abilitativo

1. Gli estremi relativi a permessi di costruire e/o denunce di inizio attività, di cui ai precedenti articoli 4 e 6 devono venire evidenziati in apposito cartello indicatore esposto in posizione visibile dalla pubblica via.
2. Detto cartello dovrà contenere le seguenti indicazioni: oggetto e numero del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, committente, progettista, calcolatore e direttore dei lavori, impresa costruttrice, nominativi degli impiantisti di cui alla L. 46/90 e L. n. 10/91, e del responsabile e coordinatore per la Sicurezza (D.Lgs 494/96).

Art. 13 Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e ultimazione dei lavori; il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorso tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente la scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in funzione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico - costruttive, ovvero quando si tratta di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
2. I lavori non ultimati nel termine stabilito possono essere realizzati previo rilascio di nuovo permesso di costruire per la parte non ultimata, salvo che le opere da eseguire non rientrino tra quelle realizzabili mediante DIA ai sensi del precedente art. 4.
3. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Art. 14 Contributo per il rilascio del permesso di costruire

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 art.17 DPR n.380/01 e s.m.i, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 16 DPR 6 giugno 2001 n.380 e s.m.i.

Art. 15 Oneri di urbanizzazione

1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinata con deliberazione di Consiglio Comunale sulla base delle tabelle parametriche definite con legge regionale n° 61 in data 27.06.1985 o per le aree oggetto di interventi convenzionati, in base a stime analitiche per le opere di urbanizzazione I°, mentre gli oneri di urbanizzazione II° sono determinati secondo le tabelle regionali vigenti individuando, ai fini dello scomputo, l'incidenza di ciascuna delle tre categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e secondo quanto previsto dall'art. 31 della LR 23 aprile 2004 n.11.
2. Le tabelle parametriche sono soggette ad aggiornamenti annuali da parte del competente organo regionale.
3. La quota di contributo riguardante gli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 16 Costo di costruzione

1. All'atto del rilascio del permesso di costruire viene stabilito, in base alle caratteristiche, alla tipologia e alla ubicazione dell'edificio e secondo quanto determinato nelle tabelle allegare alla legge regionale n° 61 in data 27.06.1985 e successive modificazioni e integrazioni, l'ammontare della quota di contributo pertinente al permesso di costruire richiesto.
2. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della costruzione.

Art. 17 Alternativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione

1. Il titolare del permesso di costruire ha titolo allo scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta per gli oneri di urbanizzazione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 86 della L. R. 61/85.
2. Il Dirigente, avvalendosi dell'Ufficio Tecnico e se del caso dell'Ufficio Tecnico Erariale, deve procedere ad una valutazione del costo reale delle opere da realizzare direttamente dal titolare del permesso di costruire e compararle con

la somma che il medesimo avrebbe dovuto versare se non avesse realizzato direttamente le opere.

3. Qualora il valore delle opere da eseguire risulti inferiore alla somma che avrebbe dovuto versare il titolare del permesso di costruire, lo stesso deve corrispondere al Comune la differenza.

Art. 18 Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

1. Il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto:
 - per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, purché siano in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale. Si considera a titolo principale ai sensi dell'art. 8 Legge regionale 22.12.1978 n° 69, l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale dal lavoro risultante dalla propria posizione fiscale (art 1 D.Lgs 29.03.2004 n.99 e art. 2135 del Codice Civile); tale requisito viene accertato mediante certificazione, non anteriore a mesi sei e da produrre alla presentazione della domanda, del competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura;
 - per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari;
 - per gli impianti, per le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
 - per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
 - per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistica-storica e ambientale.

Art. 19 Onerosità del permesso di costruire per opere non residenziali

1. Il permesso di costruire relativo ad attività industriali od artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché di quelle opere necessarie per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed eventualmente gassosi, e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base a parametri definiti dalla Regione.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente art.15, nonché una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal precedente art 18, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

Art. 20 Edilizia convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al precedente articolo è ridotto alla sola quota relativa alle spese di urbanizzazione, qualora il concessionario si impegni con il Comune ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo di cui alla normativa vigente (art.18 del DPR n. 380/2001 e smi).
2. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota relativa; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.
3. Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito, la quota relativa alle opere di urbanizzazione, ovvero ad eseguire completamente le opere stesse.
4. La convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo sono trascritti nei registri immobiliari a cura del Comune ed a spese del concessionario.

Art. 21 Certificato di destinazione urbanistica

1. Il *Dirigente* rilascia, su domanda presentata su appositi moduli dagli aventi titolo, a cui va allegato un estratto mappa rilasciato dall'U.T.E. non più di sei mesi prima della data della richiesta, il certificato di destinazione urbanistica che specifica, per l'immobile oggetto della richiesta stessa, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati, nonché le principali modalità di intervento.
2. Il contenuto della dichiarazione comunale ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio e conserva validità per un anno dalla data del rilascio medesimo. In caso di modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti i certificati rilasciati si intendono decaduti.

Capo III Commissione edilizia

Art. 22 Attribuzioni della commissione edilizia

1. Il progetto delle opere descritte al precedente articolo 6 è presentato, quando previsto dalla legge, al Dirigente, il quale, sentita la Commissione Edilizia esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igieniche vigenti e sull'adeguatezza del progetto sotto i profili estetico ed ambientale.
2. La Commissione Edilizia dovrà inoltre essere sentita dal Dirigente sulle opere di cui al precedente articolo 7 ed inoltre su quanto ha attinenza a problemi urbanistici ed edilizi in genere.
3. La Commissione esprime altresì il proprio parere sulla diffida a demolire e sull'annullamento del permesso di costruire di cui ai successivi articoli.

Art. 23 Composizione della commissione edilizia

1. La Commissione Edilizia Comunale è formata da membri di diritto e da membri eletti dal Consiglio Comunale.
2. Sono membri di diritto:
 - il Sindaco o l'Assessore delegato, che funge da Presidente;
 - il Dirigente incaricato o un tecnico suo delegato.
3. I membri eletti dal Consiglio Comunale saranno in numero di sei scelti tra esperti in materia, con voto limitato a uno; deve essere assicurata l'elezione di almeno un rappresentante delle minoranze.
4. I membri elettivi durano in carica un periodo massimo non superiore alla durata del Consiglio Comunale che l'ha nominata; dopo la scadenza del Consiglio Comunale la Commissione Edilizia esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto dal D.L. 293/94 convertito in L. 444/94.
5. Non può essere eletto a far parte della Commissione Edilizia chi sia parente di primo e di secondo grado, affine di primo grado, adottante o adottato di altro componente la Commissione stessa.
6. Ai membri elettivi della Commissione stessa può essere concesso un gettone di presenza della cui entità delibera il Consiglio Comunale.
7. Assiste alle sedute, con funzione di segretario e ne redige i verbali, un funzionario comunale, senza diritto al voto.

Art. 24 Funzionamento della commissione edilizia

1. La Commissione Edilizia si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente.
2. L'avviso di convocazione è inviato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta, salvo motivi d'urgenza.
3. Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Presidente, del tecnico comunale e di almeno due dei rimanenti membri.
4. Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, ovvero più del 50% delle sedute nel corso di un

anno, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione.

5. Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possano continuare a coprire l'incarico (morte, dimissioni, incompatibilità secondo il precedente articolo 23, ecc.). I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.
6. I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
7. La Commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari delle domande di cui all'articolo 9 del presente Regolamento e loro tecnici.
8. La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.
9. Il Presidente ha facoltà di incaricare uno dei membri della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti.
10. Dei pareri espressi dalla Commissione deve essere redatto un verbale, a cura di un dipendente dell'Ufficio Tecnico presente alle sedute che funge da segretario, che viene sottoscritto da tutti i membri presenti.
11. Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso.
12. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
13. I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.
14. Nelle ipotesi previste dall'art. 4 della L.R. 63/1994 la Commissione è integrata, con le modalità di cui all'art. 6 della citata legge, da due esperti pure essi nominati dal Consiglio Comunale scelti tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali, artistico-monumentali e geologiche. La qualificazione di esperto va documentata con la presentazione del curriculum vitae.

Capo IV Esecuzione e controllo delle opere

Art. 25 Puntelli di linea e di livello

1. Il titolare del permesso di costruire, della denuncia inizio attività e della relazione, è scrupolosamente tenuto ad osservare i punti di linea e le quote indicate negli elaborati approvati e/o tacitamente assentiti.

Art. 26 Inizio e termine dei lavori

1. Il titolare del permesso di costruire, nonché il direttore dei lavori ed il costruttore devono denunciare al Dirigente le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro sei giorni dal giorno di inizio e di ultimazione.
2. Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura all'escavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'opera redatto dal direttore dei lavori su apposito stampato.
3. Nel caso di ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del comma precedente.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione, di cui all'articolo 19 delle L.R. n. 11/2004.
5. In mancanza delle dichiarazioni, di cui al primo comma del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento a carico dei contravventori, sono assunte, come data di inizio dei lavori, la data del rilascio del permesso di costruire e, come data di ultimazione, quella dell'accertamento comunale.
6. Qualora nella domanda di cui all'articolo 9 non siano stati indicati i nominativi del direttore e dello assuntore dei lavori, essi devono risultare, ove richiesti dal medesimo articolo, dalla denuncia di inizio dei lavori.
7. In tal caso la denuncia di inizio dei lavori deve essere sottoscritta anche da questi e deve contenerne l'indicazione del domicilio.
8. Prima della denuncia di inizio dei lavori di nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, ecc., il committente deve depositare, al competente ufficio comunale, una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalle vigenti leggi.
9. Prima dell'inizio dei lavori deve essere inoltre prodotto il progetto dell'impianto termico corredato da una relazione tecnica, fatta eccezione per quegli edifici espressamente esentati dalle leggi vigenti, ai sensi della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e successivo regolamento di esecuzione.
10. Prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata l'attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio Tecnico Comunale, secondo la Circolare 24.10.01 n°21 di quanto previsto dalla L. 1086/71 o, se non necessario, certificazione

da parte del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della L. 1086/71.

Art. 27 Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico

1. Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al *Dirigente* ed ottenere l'autorizzazione.
2. La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
3. Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.
4. Il *Dirigente* ha la facoltà di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.
5. La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale.
6. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il *Dirigente* può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
7. In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 28 Vigilanza sulla costruzioni

1. Il *Dirigente* esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, del presente Regolamento ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Per tale vigilanza il *Dirigente* si avvale degli agenti comunali e dell'Ufficio Tecnico.
3. Egli denuncia eventuali trasgressioni alle competenti autorità nei modi e nei termini previsti dalla legge vigente.

Art. 29 Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio

1. Le opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi del Titolo IV del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. nonché della normativa regionale vigente in materia.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si precisa che per area su cui insiste l'opera abusiva, si intende quella occupata dall'opera stessa con le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell'accesso e tenuto conto del rapporto di copertura, nonché dell'indice fondiario, previsto dal Piano Regolatore Generale, in modo comunque da non essere mai superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

3. Qualora l'opera abusiva riguardi una porzione di fabbricato, il provvedimento di acquisizione determina la quota parte indivisa di area pertinente, individuata ai sensi del comma precedente.
4. Le opere acquisite gratuitamente devono essere utilizzate per fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.
5. Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza del permesso di costruire contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del responsabile dell'abuso.
6. Le opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire debbono essere demolite a spese del titolare del permesso di costruire.
7. Nel caso in cui le opere difformi non possano essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Dirigente applica una sanzione pari al doppio del valore venale della parte dell'opera realizzata in difformità del permesso di costruire.
8. Relativamente alla disciplina degli interventi sanabili si fa riferimento all'art. 97 della L.R. 27.06.1985. n. 61.
9. Si richiamano altresì i disposti di cui agli artt. 91, 92, 93, 94, 95, 96 della L.R. 27.06.1985. n. 61.

Art. 30 Annullamento del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire può essere annullato per motivi di legittimità e di autotutela.
2. Le costruzioni totalmente o parzialmente eseguite in base a permessi di costruire successivamente annullati, possono essere demolite secondo quanto previsto dal precedente articolo 29.
3. Prima di adottare il provvedimento di annullamento, che deve essere motivato, il Dirigente dovrà sentire la Commissione Edilizia.

Capo V Uso dei fabbricati e dei manufatti

Art. 31 Certificato di agibilità

1. Nessun nuovo fabbricato può essere utilizzato senza il preventivo rilascio del certificato di agibilità da parte del Dirigente, che può avvenire anche tacitamente ai sensi dell'art. 25, 4. comma, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per il rilascio del certificato di agibilità si applicano i procedimenti di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., fatta salva la documentazione di cui ai successivi commi del presente articolo. Il certificato di agibilità viene rilasciato con riferimento ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni,
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali,
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e dei loro impianti, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

La domanda di agibilità va corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione del Direttore dei Lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti ;
- b) documentazione catastale con attestazione dell'Ute dell'avvenuta presentazione;
- c) copia del certificato di collaudo statico, quando prescritto, con l'attestazione, da parte dell'Ufficio del Genio Civile, dell'avvenuto deposito ai sensi della L. 5 novembre 1971 n.1089 e successive modificazioni; nel caso non siano state eseguite opere in c.a. dev'essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori;
- d) dichiarazione di conformità degli impianti di cui alla Legge 46 del 5 marzo 1990 con allegata la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati, lo schema o il progetto dell'impianto realizzato, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
- e) certificato di rispondenza a norma della/e porta/e tagliafuoco Rei installate;
- f) dichiarazione congiunta impianto termico ai sensi della Legge n. 10 del 9 gennaio 1991;
- g) il certificato contenente attestazione di regolare esecuzione e ultimazione delle opere edili, rilasciato dal direttore dei lavori e sottoscritto anche dal costruttore attestante la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato;
- h) certificato di collaudo Prevenzione Incendi del Comando Provinciale VV.FF. di Treviso (se necessario o previsto);
- i) l'eventuale nulla osta degli enti e degli organi competenti;
- j) licenza di esercizio per gli ascensori;
- k) copia atto di concessione per occupazioni permanenti di suolo pubblico;
- l) autorizzazione allo scarico;
- m) Certificato di analisi, con esito di potabilità delle acque usate per uso domestico nel caso in cui la abitazione non sia collegata all'acquedotto comunale ma dotata di pozzo autonomo.

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il *Dirigente* rilascia il certificato di agibilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ULSS. Nel caso in cui il parere dell'ULSS possa essere sostituito da auto dichiarazione il silenzio assenso si forma in sessanta giorni.
4. Il Dirigente ha comunque la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità, di richiedere un certificato di collaudo statico anche per le opere, manufatti o impianti non previsti dal primo comma del presente articolo.
5. Per i piani urbanistici attuativi e per il Piano Preliminare di Comparto il collaudo viene espletato secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 19 della LR 23 aprile 2004 n.11.

Art. 32 Agibilità di edifici di uso collettivo

1. Per gli edifici di uso collettivo di cui al successivo articolo 78 i nulla osta, di cui al punto i) dell'articolo precedente, sono resi obbligatori ai fini del rilascio dell'agibilità.

TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

Capo I Definizioni di elementi particolari

Art. 33 Cortile, patio, lastrico solare, cavedio

1. Si definiscono i seguenti elementi architettonici:

a) *cortile*: è l'area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata in tutto o in parte da fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta aventi una altezza maggiore o uguale a ml. 2,50 con rapporto tra pieni e vuoti superiore a 1/6; l'altezza delle pareti è misurata dalla più bassa quota di calpestio del cortile;

b) *patio*: è l'area libera scoperta destinata a illuminare e ventilare locali abitabili appartenenti ad un'unica unità abitativa, completamente delimitato da fabbricazione lungo il suo perimetro; l'altezza delle pareti è misurata dalla più bassa quota di calpestio del patio.

c) *lastrico solare*: è la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da esso emergenti, l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastrico;

d) *cavedio*: è l'area libera scoperta delimitata da fabbricati lungo tutto il suo perimetro e destinata ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili, cioè non destinati alla permanenza di persone. Le dimensioni minime dei cavedi non dovranno essere inferiori alle seguenti:

<i>altezza</i>	<i>area</i>	<i>lato minore</i>	<i>diametro</i>
fino a ml 8,50	mq. 12,00	ml. 3,00	ml. 4,00
da ml 8,50 a ml 12,50	mq. 16,00	ml. 4,00	ml. 4,50

Art. 34 Caratteristiche edilizie di cortili, patii, lastrici solari e cavedi

1. I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 20% della somma delle superfici delle pareti che li circondano.
2. La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita nelle N.t.A. relativa al distacco tra i fabbricati, riducibili a ml. 6,00 nel caso di pareti non finestrate o con finestre su vani accessori.
3. Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggiali, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la somma delle proiezioni di detti balconi o poggiali non superi il 20% dell'area del cortile stesso.
4. Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di questi muri vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra la superficie del cortile e superficie dei muri del perimetro.
5. I patii devono avere una superficie non inferiore al 40% della somma delle superfici delle pareti che li circondano.
6. La distanza minima tra le pareti che delimitano il patio non deve essere inferiore all'altezza della parete più elevata, con un minimo di ml. 6,00.

7. I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.
8. I cortili ed i patii devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo.
9. I cortili chiusi, nel caso servano più unità abitative, devono comunicare con gli spazi pubblici attraverso un passaggio carraio.
10. I cortili devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a ml. 1,50 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali, nel caso che servano più unità abitative.
11. La superficie del cavedio non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro del cavedio stesso ferme restando le superfici minime di cui alla lettera d) del precedente art. 33.
12. Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base del cavedio.

Art. 35 Posto macchina coperto

1. In ogni nuovo edificio devono essere previsti per ogni unità immobiliare almeno un posto auto chiuso (garage) e un posto auto scoperto all'interno del lotto di proprietà; la superficie minima di tali posti auto deve essere pari ad almeno mq. 15,00 ciascuno.
2. Per gli edifici ricadenti in Zto B e C1 con più di n°3 unità immobiliari è fatto obbligo prevedere un secondo posto auto scoperto per ogni unità.
3. Anche per i nuovi alloggi ricavati attraverso la modifica della destinazione d'uso, la ristrutturazione e gli ampliamenti di edifici esistenti deve essere garantito un garage e un posto auto scoperto per ogni nuova unità abitativa, peraltro, quando non risultasse possibile garantire le quantità minime di parcheggio negli interventi di ristrutturazione, ampliamento e/o cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti, anche nel caso di attività commerciali o direzionali, senza compromettere gravemente l'integrità strutturale e/o funzionale dell'edificio oggetto d'intervento, il Dirigente, su indicazione della Commissione Edilizia, può richiedere la monetizzazione degli stessi sulla base dei costi reali di realizzazione, secondo quanto stabilito da un'apposita delibera quadro del Consiglio Comunale stesso.

Art. 36 Impianti tecnologici

1. Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, etc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive.
2. In ogni caso devono rispettare una distanza dai confini di ml. 1,50.

Capo II Aspetto esterno degli edifici e degli spazi

Art. 37 Decoro degli edifici

1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
2. A tal riguardo il *Dirigente*, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritti, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette.
3. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del *Dirigente*, sentita la Commissione Edilizia, di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
4. Il *Dirigente* può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Art. 38 Spazi scoperti


1. Sono spazi scoperti ai sensi del presente articolo, tutti gli spazi, pubblici o privati, di pertinenza delle unità edilizie.
2. Negli spazi scoperti, nelle zone non coltivate, è prescritta:
 - a) la sistemazione a verde di tutti gli spazi non strettamente connessi con i percorsi d'accesso alle unità edilizie, in modo da ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli; la piantumazione dovrà essere fatta utilizzando di norma le specie arboree compatibili con l'ambiente ;
 - b) la semina di specie di rinforzo della tenuta del terreno nelle sistemazioni a prato;
 - c) la sistemazione con materiale non impermeabilizzante di tutta la viabilità interna carraia;
 - c) la realizzazione dei percorsi pedonali con materiale lapideo naturale o in cotto, ovvero secondo quanto previsto dall'abaco dell'arredo urbano, approvato dal Consiglio Comunale, in relazione all'ambiente e alle strutture edilizie.
3. A tal riguardo il *Dirigente*, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà, di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
4. Il *Dirigente*, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.
5. Il *Dirigente* può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Art. 39 Recinzioni.

1. Le recinzioni degli spazi scoperti nelle zone B, C, D1 ed E4 devono essere realizzate utilizzando i seguenti materiali:
 - a) essenze arbustive potate a siepe;
 - b) rete metallica, accompagnata da essenze arbustive potate a siepe;
 - c) staccionate in legno naturale o verniciato nelle gradazioni del bianco, nelle gradazioni scure del verde ovvero del bruno;
 - d) in muratura in cotto a facciavista ovvero intonacato con colori naturali nelle gradazioni dal bianco all'ocra al rosso mattone.
2. È fatto divieto di utilizzare nelle recinzioni elementi prefabbricati in calcestruzzo. Le recinzioni in ferro possono essere consentite unicamente in conformità a delle tipologie codificate.
3. L'altezza delle recinzioni non deve essere superiore a ml. 1,50, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal piano campagna per i confini interni; il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie; le recinzioni realizzate in muro pieno non possono superare l'altezza di massimo cm.50 nelle zone residenziali.
4. Nelle zone agricole è consentita la realizzazione di cancelli in ferro o legno e pilastri in mattoni o intonacati fino ad un'altezza di ml. 2,50 sulla quota media stradale, compatibilmente con la vicinanza degli incroci stradali.
5. Entro i limiti massimi delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati (zone D), anche in adiacenza a zone residenziali o agricole, le recinzioni possono essere di altezza massima di ml. 2,00 compresi cm. 50 massimo di zoccolo in muratura piena.
6. Nelle zone agricole E1, E2 ed E3 sono consentite le recinzioni realizzate con siepi o rete metallica di altezza non superiore a ml 1,50 compreso lo zoccolo in muratura piena di altezza massima cm.30, purché mascherate o accompagnate con essenze arbustive; forma, dimensioni e materiali sono definiti in considerazione delle caratteristiche ambientali e delle esigenze funzionali. Non è consentita la recinzione del fondo se non mediante essenze arboree. L'altezza massima delle cancellate in zona agricola dovrà essere pari a ml. 2,50.
7. È consentita, ove risulta la necessità di proteggere le coltivazioni in ottemperanza alla legge sui fondi chiusi, la recinzione realizzata con rete metallica di altezza non superiore a ml. 1,80 del fondo rustico ovvero del singolo podere o di ampi appezzamenti coltivati, realizzata con pali in legno semplicemente infissi nel terreno.
8. Nelle zone agricole la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1,00 ml sul terreno non può essere inferiore a ml. 1,00. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a ml. 1,00 costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno.
9. La distanza dal confine stradale, nelle zone agricole, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad ml. 1,00 sul terreno, non può essere inferiore a ml. 3,00. Tale distanza si applica anche per le recinzioni superiori ml. a 1,00 costituite da

siepi morte in legno, reti metalliche e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno.

10. Le recinzioni delle aree destinate ad attrezzature ed impianti pubblici dovranno essere realizzate con forme, dimensioni e materiali definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali specifiche.
11. Nelle zone urbane, residenziali e per insediamenti produttivi, al fine di garantire la sicurezza del traffico stradale in corrispondenza di incroci e curve, dovrà essere garantita un'area di rispetto degli incroci determinata dal triangolo avente due lati sulla prosecuzione delle linee di recinzione, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione delle linee stesse sia eguale al doppio della distanza minima della recinzione dalla sede carrabile, con un minimo di ml. 3,00, secondo lo schema seguente:











12. A tale riguardo, allo scopo di garantire il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà, di imporre l'arretramento della recinzione dalla pubblica via.
13. Nel caso di edifici condominiali ovvero all'interno degli Strumenti Urbanistici Attuativi devono essere previste adeguate isole ecologiche.

Art. 40 Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico

1. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:
 - a) fino a ml. 4,50 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 50, sempre che non si superi il limite di 50 cm. dal filo esterno del marciapiede.
 - b) oltre i ml. 4,50 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,40.
2. Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni oggetto sull'area stradale, superiore a cm. 10.
3. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo dev'essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;
 - b) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.
4. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a ml. 4,50 devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.
5. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese.

Art. 41 Elementi edilizi in aggetto che sporgono su suolo privato


A non praticabili	B praticabili
Tettoia 	Terrazza 
Portico 	Tettoia - balcone 
Bersò 	Terrazza con pilastri 
Tettoia - bersò 	Tettoia - bersò -balcone 

1. I portici aperti, i portici chiusi e le logge devono rispettare le distanze minime dai confini e tra i fabbricati stabilita dalla ZTO in cui ricadono.
2. Gli elementi a sbalzo (fino a ml. 1,50), le pompeiane, i bersò, le bussole d'ingresso devono rispettare le distanze di ml. 1,50 ai confini e ml. 3,00 dai fabbricati.
3. Tutti gli elementi edilizi in aggetto, essendo esterni rispetto al limite di inviluppo degli edifici, possono essere oggetto di sopraelevazione od usati come ampliamento degli edifici solo nel caso che sussistano le condizioni minime previste per gli ampliamenti e le sopraelevazioni.
4. Tutti gli elementi edilizi in aggetto devono mantenere la stessa inclinazione della falda del tetto corrispondente o predominante: se sono ricavati su più lati dell'edificio devono mantenere omogenei i parametri dimensionali (altezza, profondità, inclinazione).

5. Gli elementi in aggetto devono essere posti ad un'altezza minima dal suolo di ml. 2,20; è consentita la loro realizzazione anche a filo del marciapiede pubblico purché utilizzati a fini pubblici o di interesse pubblico, ivi compresi i pubblici esercizi.

Art. 42 Bussole d'ingresso

1. Le bussole d'ingresso ricavate in aggetto rispetto alla sagoma degli edifici fino ad un massimo di 3,00 mq. di Superficie netta di pavimento non fanno né superficie coperta.
2. La bussola d'ingresso non è prevista nella tipologia dell'abitazione rurale.



Art. 43 Costruzioni accessorie

1. I prefabbricati in legno quali ripostigli, locali di deposito, tettoie, legnaie e arredo da giardino devono rispettare le seguenti distanze minime:
2. dalla strada ml. 5.00,
3. dagli altri edifici e dai confini: secondo quanto previsto dal codice civile.

Art. 44 Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie

1. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Art. 45 Coperture

1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche delle tipologie previste nelle N.t.A. e dell'ambiente circostante.

Art. 46 Scale esterne ed antenne paraboliche

1. Sono ammesse le scale esterne a giorno fino ad una altezza massima di ml. 1,20 dal piano di campagna.
2. Le antenne paraboliche satellitari e/o di ogni altro tipo sono ammesse solo se collocate sui tetti degli edifici al di sopra della linea di gronda.

Art. 47 Marciapiedi

1. Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle aree pubbliche il Dirigente può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico del

proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive.

3. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata per essere riservata all'uso pubblico o privato, l'area stessa deve essere pavimentata o comunque adeguatamente sistemata, a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 48 Portici pubblici o ad uso pubblico

1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
2. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.
3. Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario per quanto attiene al decoro degli spazi.
4. Il Dirigente fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
5. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo le modalità e tipi stabiliti dal Comune.
6. Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.
7. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.
8. L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml. 2,50 mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml. 3,00.
9. Ai fini della determinazione della superficie netta di pavimento i portici, con sovrastanti corpi chiusi, gravati di perpetua servitù di pubblico passaggio non sono conteggiati.

Art. 49 Apertura di accessi e strade private

1. Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità l'igiene pubblica.
2. Essi devono altresì essere muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati convenientemente.
3. Il Dirigente può disporre che dette opere vengano separate dagli spazi pubblici mediante recinzioni.
4. Ogni lotto di norma può disporre di un solo accesso carrabile e pedonale sulla pubblica via e all'esterno del lotto (ad eccezione delle tipologie a schiera), separato dalla via, deve essere ricavato uno spazio da adibire a parcheggio dimensionato in base alla consistenza dell'intervento edilizio. In ogni caso in corrispondenza dell'accesso carrabile deve essere realizzato un arretramento della recinzione dalla pubblica via di almeno ml 3,00 x 5,00. A tale riguardo, allo scopo di garantire il campo visivo necessario a

salvaguardare la sicurezza della circolazione, il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà, di imporre l'arretramento della recinzione dalla pubblica via.

5. Per ogni accesso carrabile e pedonale deve essere garantito un idoneo deflusso delle acque, tale da evitare lo sversamento delle stesse sulla pubblica via.
6. Nelle zone agricole è ammesso un solo accesso per ogni aggregato abitativo nei termini previsti dalla LR 24/85.

Capo III Prescrizioni di carattere speciale

Art. 50 Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico

1. Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato al Dirigente, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.
2. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.

Art. 51 Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi

1. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
 - a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
 - b) segnaletica stradale e turistica;
 - c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
 - d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
 - e) quadri per affissioni e simili.
2. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.
3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

Art. 52 Numeri civici

1. All'atto del rilascio dei certificati di cui al precedente articolo 31 o decorsi i termini per il silenzio-assenso, il Comune assegna all'immobile il numero civico e provvede all'applicazione della relativa piastrina.
2. La spesa conseguente è a carico del privato interessato.
3. È riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.

TITOLO III NORME IGIENICO-SANITARIE

Capo I PRESCRIZIONI IGIENICO-COSTRUTTIVE

Art. 53 Igiene del suolo e del sottosuolo

1. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole d'arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigente.
2. In particolare è vietato costruire su terreni paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni di acqua, negli avvallamenti e nelle anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno nel rispetto delle indicazioni della classificazione geologica dei terreni fatta negli elaborati di analisi del P.R.G.
3. È vietato altresì impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dall'ARPAV o dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 54 Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni

1. Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni, cui sono sottoposte.
2. In particolare le palificazioni di fondazione in zone interessate da escursioni della falda freatica, devono essere realizzate con materiali non soggetti a degrado.

Art. 55 Muri perimetrali

1. I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico.
2. I muri esterni devono essere intonacati ovvero realizzati in muratura a faccia-vista, le pareti perimetrali degli edifici devono essere intrinsecamente asciutte. Non è ammesso l'uso di intonaci impermeabili.
3. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi previste in progetto; nelle superfici interne delle pareti non si deve avere condensazione.

Art. 56 Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili

1. In tutti i nuovi edifici vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei piccioni e di animali in genere.
2. Nei sottotetti vanno rese impenetrabili, con griglie o reti, tutte le aperture di aerazione.
3. Nelle cantine sono da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le bocche di lupo, e tutte le aperture in genere. Parimenti vanno protetti i fori di aerazione dei vespai di isolamento.
4. All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
5. I cavi elettrici, telefonici, per la TV, per l'illuminazione devono essere posti, di norma, in canalizzazioni stagne; per gli impianti che, per particolari esigenze, devono avere canalizzazioni esterne (tubazioni del gas, pluviali, etc.) va prevista l'installazione in determinati punti di tronchi di cono ben fissati per impedire la risalita dei ratti.

Art. 57 Protezione dall'umidità

1. Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo; le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.
2. Di norma i locali al piano terra adibiti ad abitazione permanente devono essere sopraelevati di almeno 40 cm. ove non sussistono locali interrati rispetto al terreno circostante.
3. Per i locali abitabili, è ammessa la costruzione di tamponamenti in pannelli di tipo prefabbricato purché idonei a garantire l'isolamento termico ed acustico ai sensi della normativa vigente.

Art. 58 Convogliamento delle acque meteoriche

0. Le acque meteoriche provenienti dai tetti o da superfici pavimentate interne ai lotti residenziali potranno essere smaltite in superficie o nel primo sottosuolo, senza sversamenti sulla via e sulle aree pubbliche circostanti. Le acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio autoveicoli vanno raccolte con apposita rete per acque meteoriche e condotte in un manufatto di sedimentazione/disolazione opportunamente dimensionate. Le acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti ad usi produttivi dovranno essere smaltite come da normativa vigente.
1. I tetti, le coperture e le superfici fabbricate in genere, esposti alle acque meteoriche, devono essere predisposti, costruiti od organizzati in modo tale da permettere la raccolta, il convogliamento e l'allontanamento delle acque stesse.
2. Le acque meteoriche, raccolte dai tetti e dalle coperture in genere, devono essere convogliate su linee di compluvio o a mezzo di canali di gronda ottenuti con sagomatura dei getti in calcestruzzo, destinati a formare i

cornicioni e per impiego di veri e propri canali in lamiera zincata o in altro metallo non ossidabile.

3. Le tubazioni verticali, devono essere isolate e indipendenti dalle murature e devono essere di sviluppo tale per cui sia garantito il convogliamento delle acque meteoriche fino alla loro immissione nella rete di fognatura privata e comunale.
4. Nel punto d'innesto dei tubi pluviali sulla rete di fognatura orizzontale devono essere predisposti opportuni pozzetti muniti di sifone e di sfiato.
5. Nel caso in cui la fognatura comunale non esiste ancora e salvo l'obbligo di doversi allacciare sulla medesima non appena approntata, le acque meteoriche potranno essere lasciate defluire liberamente alla base dei pluviali.
6. Dovrà comunque essere posta in opera alla base del pluviale almeno una lastra in pietra o in calcestruzzo e dovranno essere eseguiti tutti gli accorgimenti atti a far defluire le acque a distanza dai muri di perimetro e secondo percorsi che non risultino pregiudizievoli per il passaggio e per il decoro pubblico.
7. In tutti quei casi per i quali l'orientamento delle pendenze dei piani esposti alle acque meteoriche può essere eseguito verso l'interno della proprietà privata è fatto divieto di assoggettare l'area pubblica a servitù di stillicidio.

Art. 59 Isolamento termico

1. Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento termico nei locali abitabili; a tal fine valgono le norme di cui al D.P.R. n° 1052 del 28 giugno 1977, nonché quelle della Legge n. 9 gennaio 1991 n° 10 e dei relativi decreti di attuazione.
2. Tale condizione si ritiene osservata quando il coefficiente di trasmissione termica è uguale o inferiore a 1K cal/h/mq/C° condizioni idoneamente certificate.
3. Nel caso di pareti perimetrali realizzate in materiale vetroso assimilabile, il coefficiente di trasmissione termica globale non deve essere superiore a 2K cal/h/mq/C°.

Art. 60 Impianto di riscaldamento

1. Gli spazi adibiti ad abitazione e quelli accessori devono essere serviti da idonei impianti di riscaldamento di regola di tipo centralizzato con radiatori omogeneamente distribuiti in relazione all'uso dei singoli locali.
2. L'impianto di riscaldamento comunque deve garantire la possibilità di ottenere anche nei mesi invernali e più freddi una temperatura dell'aria interna pari a 18° c. (con un minimo esterno di -7° c.). Nei servizi si deve poter raggiungere la temperatura minima di 20° c.
3. Gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h e alle 100.000 Kcal/h debbono ottemperare alle disposizioni di legge vigenti.

Capo II Fognature

Art. 61 Condotti e bacini a cielo aperto

1. Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, ecc.), è fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc., diverse da quelle meteoriche.

Art. 62 Condotti chiusi

1. Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonee sezioni e pendenza, e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d'acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione.

Art. 63 Depurazione degli scarichi

1. In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell'Autorità competente in materia di igiene.
2. Il Dirigente ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.
3. Non sono ammessi pertanto scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbidi, ecc..
4. Il Dirigente può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Art. 64 Allacciamenti

1. Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (del tipo misto o del tipo separato per acque usate e meteoriche), sono concessi nell'osservanza delle disposizioni riportate di volta in volta nel permesso di costruire di cui all'art.11, che prescrivono dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei manufatti; tutti gli allacciamenti sono subordinati all'osservanza del regolamento comunale di gestione della fognatura.

Art. 65 Fognature delle lottizzazioni

1. Le reti di fognatura delle lottizzazioni devono essere dello stesso tipo di quelle comunali.
2. Il Dirigente ha comunque la facoltà, sulla base di programmi deliberati dal Comune, di richiedere che dette reti siano del tipo diverso da quelle esistenti e costruite con materiali e concetti tecnici tali da adeguarle alle programmate strutture comunali.

Art. 66 Fognature singole

1. In mancanza di rete comunale idonea, gli scarichi devono adeguarsi con quanto stabilito dal Regolamento comunale di fognatura, se in vigore, o con quanto stabilito dalla normativa regionale in materia: Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.). Dimensioni, materiali e modalità costruttive delle vasche Imhoff sono stabilite D.Ls 11.05.1999, n. 152, L.R. 16.04.1985, e successive modifiche ed integrazioni, P.R.R.A. in vigore.
2. La messa in opera dei sistemi di smaltimento dei reflui non raccordati a pubblica fognatura dovrà essere preceduta da una relazione geologica che indichi:
 1. la natura e caratteristiche granulometriche del terreno per almeno due metri al di sotto del piano di posa dell'opera in progetto dal piano di campagna, previa esecuzione di prove geognostiche;
 2. la soggiacenza della falda con valutazione della minima profondità della stessa (livello medio massimo assoluto s.l.m. dal p. di c.) e direzione di deflusso;
 3. La conducibilità idraulica del terreno sede dell'opera ottenuta con specifiche prove in sito;
 4. Il censimento e la definizione dei pozzi, sorgenti e corsi d'acqua per un raggio di almeno 200 m. dall'opera in progetto (zone di rispetto);
 5. Un'idonea documentazione grafica e fotografica delle prove e delle indagini eseguite.

Art. 67 Prescrizioni particolari

1. Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili; devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea del colmo del tetto.
2. Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone.
3. Le acque meteoriche devono essere convogliate dalla copertura al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml. 2,00.
4. Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti in particolari soluzioni architettoniche.

Art. 68 Immondizie

1. Nelle zone non raggiunte dal servizio di raccolta dei rifiuti i fabbricati devono dotarsi di una idonea attrezzatura per la raccolta dei rifiuti convenientemente ubicata e riparata al fine di non venir meno al pubblico decoro.

Capo III Ambienti interni

Art. 69 Requisiti degli alloggi

1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.
2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.
3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
 - a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo, studio, sala di lettura come altri locali ad uso abitativo e non accessorio (tavernetta, ecc.);
 - b) spazi accessori (locali integrativi): bagni, ed altri locali assimilabili (mansarde, verande, etc.);
 - c) spazi di servizio (locali di servizio): W.C., lavanderia, spogliatoi, guardaroba, corridoi, depositi, ripostigli, centrali termiche, magazzini, garage, etc..
4. I requisiti di cui al presente titolo, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per uffici, studi professionali, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.
5. *Altezze minime*: nei locali di abitazione devono essere garantite le seguenti misure:
 - a) l'altezza media interna degli spazi ad uso abitativo (lettera a) del comma 3) è fissata in un minimo di ml. 2,70; per gli spazi accessori (lettera b) del comma 3) l'altezza è riducibile a ml. 2,40; per gli spazi di servizio (lettera c) del comma 3) l'altezza è fissata in ml 2,40.
 - b) in caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso non deve essere inferiore a ml. 1,90 per gli spazi di abitazione e ml. 1,80 per gli spazi accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi.
 - c) per i locali con soffitti a volte l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra l'altezza saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5% a seconda del tipo di volta.
 - d) i locali destinati ad attività ad usi collettivi situate al piano terra avranno un'altezza utile minima di m. 3,00 (negozi, uffici, ristoranti, banche, etc.).
 - e) per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 relativamente alle altezze utili si rimanda ai parametri contenuti nella lettera a) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 6 aprile 1999, n. 12.

6. *Superfici minime*: i locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. 5.7.1975 e comunque devono essere garantite le seguenti misure:
- a) superficie minima di pavimento di almeno mq. 9,00, il lato minimo di almeno ml. 2,30 e cubatura non inferiore a mc. 24,00; per i locali alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del locale, siano disimpegnati unicamente dal locale medesimo ed abbiano un'altezza minima di ml. 2,20; il Dirigente potrà, sentita la Commissione Edilizia, autorizzare limitati soppalchi anche per i locali con altre destinazioni a fronte di documentate esigenze e solo in edifici preesistenti.
 - b) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00 per i primi quattro abitanti e mq. 10,00 per ciascuno dei successivi; per gli alberghi, pensioni, locande e similari (esclusi affittacamere e affittappartamenti) le stanze da letto possono avere una superficie minima di mq. 8,00 se per una persona e mq. 14,00 se per due persone con altezza utile minima di m. 2,70; solo per gli esercizi esistenti sarà possibile derogare nell'altezza minima utile a condizione che la cubatura risulti almeno di mc. 22,00 nella camera per una persona e mc. 38,00 per quella per due persone; l'altezza utile comunque non potrà essere inferiore a ml. 2,50 e la superficie minima di mq. 8,00 con lato minimo di ml. 2,00 per camera ad un letto e m. 2,50 per camere a due letti con superficie minima di mq. 12,00 a condizione che l'immobile sia vincolato e non possano essere eseguite le opere di adeguamento normativo e che i locali vengano muniti di un idoneo sistema di ventilazione o climatizzazione meccanica.
7. Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:
- stanza di soggiorno di mq. 14,00;
 - posti di cottura di almeno mq. 4,00 per gli alloggi inferiori a mq. 60,00, comunicante ampiamente con il soggiorno;
 - cucina di mq. 14,00 per alloggi di superficie superiore a mq. 60,00;
 - il posto cottura e la cucina possono costituire con il soggiorno un unico vano; nel qual caso le superfici complessive risultano di mq. 18,00 e mq. 28,00;
 - camera da letto di almeno mq. 14,00 (anche se l'unità immobiliare è destinata ad una sola persona);
 - un locale servizio igienico di almeno mq. 4,00 contenente un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno;
 - un ripostiglio di almeno mq. 4,00; l'eventuale garage per ricovero auto può fungere anche da ripostiglio.
8. È consentito il monovano con superficie complessiva non inferiore a mq. 38,00 anche se viene dichiarato per una persona; in esso dovrà essere previsto un servizio igienico aerato e illuminato dall'esterno, con superficie di almeno mq. 4,00 opportunamente disimpegnato dal locale soggiorno e un angolo cottura di almeno mq. 4,00.
9. Non sono ammessi alloggi che abbiano un'unica camera di superficie inferiore a mq. 14,00, anche se dichiarati per una persona.
10. Sono sempre, fatte salve le precedenti autorizzazioni, consentite modifiche all'interno di unità immobiliari precedentemente autorizzate anche se non aventi i requisiti minimi previsti dalle presenti norme, purché siano

migliorative delle condizioni igieniche preesistenti e ciò a giudizio del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S nonché il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 ai sensi della L.R. 12/99.

11. Quando non risultasse possibile garantire le misure minime di cui ai commi precedenti, negli interventi di ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti, senza compromettere gravemente l'integrità strutturale e/o funzionale dell'edificio oggetto d'intervento, sono ammesse delle deroghe alla stesse purché venga mantenuta la precedente destinazione d'uso e sentito il parere del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica. In ogni caso non si potrà derogare dalle seguenti misure:
- | | |
|--|---|
| <i>Altezza:</i> spazi di abitazione collettiva | : ml. 2,70 |
| spazi di abitazione privata (lettera a) | : ml. 2,50 |
| spazi accessori (lettera b) | : ml. 2,20 |
| spazi di servizio (lettera c) | : ml. 2,20 |
| <i>Illuminazione:</i> spazi di abitazione collettiva e privata | : 1/10 del pavimento |
| spazi accessori | : 1/12 del pavimento |
| spazi di servizio | : 1/15 del pavimento
o aerazione artificiale |
12. Il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. in caso di scostamento dalle misure standard previste dal presente Regolamento potrà imporre un idoneo impianto di condizionamento dell'aria, sempre ferme restando le misure minime inderogabili.
13. Tutti gli spazi degli alloggi di cui alle lettere a) e b) del 3° comma del presente articolo e le stanze da bagno, devono avere un'adeguata superficie finestrata e apribile, atta ad assicurare l'illuminazione e aerazione naturale. Per i secondi servizi si potrà derogare da tale norma per i vani latrina e per le stanze da bagno: in tal caso dovrà essere assicurata una canna di ventilazione atta ad assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno tre ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente. Dovrà inoltre essere sempre prevista una presa d'aria comunicante con l'esterno, anche tramite condotta, inserita nell'angolo opposto rispetto all'estrazione.
14. La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m. 1,00 del pavimento. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.
15. Nel caso la finestratura ricomprenda anche le porte queste per essere considerate nel campo dell'aerazione naturale devono presentare anche l'apertura ad anta ribalta.
16. Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata, considerando il serramento; nelle nuove costruzioni deve essere detratta la eventuale quota inferiore fino ad un'altezza di cm. 80.

17. Al fine del perseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento ed isolamento acustico, di regola i serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di altri accorgimenti tecnici, che consentano di raggiungere uguali risultati.
18. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna.
19. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione devono essere serviti di adeguato impianto illuminazione notturna anche temporizzato.
20. I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

Art. 70 Ventilazione ed aerazione

1. Il responsabile dei lavori ed il costruttore, con proprio atto impegnativo dovranno prima del rilascio dell'Autorizzazione d'uso (Agibilità) di ogni costruzione, nuova o ampliata o ristrutturata, dichiarare sotto la propria responsabilità di aver rispettato, in materia di ventilazione e aerazione dei locali, tutte le norme di buona tecnica, legislative e regolamenti vigenti.
2. Oltre le norme generali (UNI-CIG di cui alla L. 6.12.1971, n. 1083 e D.M. del 7.6.1973 e ogni successiva modifica ed integrazione) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme seguenti.
3. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria: gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che la concentrazione di sostanze inquinanti prodotte dai materiali utilizzati nella costruzione dell'edificio (vernici di pavimenti in legno, pitture dei muri interni, materiali coibentanti e isolanti) le sostanze volatili presenti nei mobili e materiali di arredo (vernici dei mobili, collanti dei mobili e truciolati, impregnanti del legno, sostanze antitarlo), indumenti, stoffe, resine cosmetici, il vapore acqueo prodotto dalle persone, le sostanze prodotte dai processi di combustione (cucine-caminetti, etc.) non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.
4. I volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alle portate di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alle portate di aria necessaria per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili.
5. Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano le persone devono essere eliminate presso le sorgenti medesime con idonei dispositivi. I ricambi d'aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento, o ventilazione meccanica permanenti devono essere ottenuti mediante aperture (dai serramenti, da parti di questi o altri dispositivi) quali:
 - sistemi a VASISTAS su porte e finestre;
 - valvole di SHERINGHAM;
 - lamine disposte a gelosia; canne verticali di aerazione;
 - sistema KNAPPEN; *altri*.
6. In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell'aria interna senza causare molestia agli occupanti. Sono pertanto vietati tutti i sistemi di chiusura mediante infissi assolutamente e totalmente ermetici che non consentano una aerazione del locale, ancorché minima.

7. A maggior ragione le doppie finestre possono essere installate solo se non ostacolano l'aerazione naturale del locale.
8. I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una adeguata ventilazione naturale devono essere condizionati o ventilati a seconda delle caratteristiche morfologiche delle attività previste, rispettando quanto disposto dall'art. 9 della Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997.
9. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno della misura non inferiore a mq. 0,60 per il ricambio dell'aria.
10. Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata dovrà essere tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno tre ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.
11. Nei corridoi e nei disimpegni, che abbiano lunghezza superiore a ml. 10,00 o superficie superiore a mq. 20,00, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte o altro), deve essere assicurata un'aerazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni o, alternativamente, mediante una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria.
12. Negli altri casi gli spazi di servizio che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti di idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato.
13. Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

Art. 71 Condizionamento: caratteri generali degli impianti

1. Gli impianti di condizionamento dell'aria generalmente devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità, di purezza dell'aria idonee ad assicurare le seguenti caratteristiche:
 - a) il minimo dell'aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc./persona/ora nei locali di uso privato. In caso di impianti di ventilazione senza trattamento dell'aria, la portata di aria esterna non dovrà essere inferiore a 32 mc/persona/h; in alternativa per la definizione della portata d'aria di rinnovo potranno essere presi in considerazione come parametro i volumi/h riportati nelle tabelle specifiche delle norme UNI 10339; qualora si optasse per il primo metodo di calcolo è opportuno prendere come riferimento il numero massimo di persone potenzialmente presenti nei locali;
 - b) temperatura di 20 ± 1 C° con U.R. 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27° con U.R. di 40-60% e comunque una differenza di temperatura fra aria esterna e interna non inferiore a 7 C°;
 - c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50

micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;

- d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,15 m/s misurata da pavimento fino ad una altezza di m. 2,00.
2. Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, ambienti di lavoro, etc..
 3. Le prese d'aria esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno ml. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno ml. 6,00 se su spazi pubblici.
 4. La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza di parte di questa emissione sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

Art. 72 Installazione di apparecchi a combustione

1. Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura cibi, etc., deve affluire tanta aria quanto ne viene richiesta per una regolare combustione. L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con sezione totale di almeno 6 cmq. per ogni 1,00 kw/h con un minimo di 100 cmq.
2. Nelle stanze da bagno e in altro locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.
3. Fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.M. 24.11.1984 (G.U. - s.o. n. 12 del 15.1.1985), la corretta progettazione e realizzazione dell'impianto, nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definite dalle norme UNI-CIG 7129 (G.U. 3.5.1993) e norme UNI-CTI 10344, deve essere attestata con dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo (L. n. 46 del 5.3.1990). La manutenzione degli impianti deve essere eseguita da personale specializzato.

Art. 73 Impianto elettrico

1. Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni o norme particolari in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle prescrizioni delle norme C.E.I. (Commissione Elettrotecnica Italiana) documentato da apposita dichiarazione in carta legale.
2. Negli edifici soggetti alle disposizioni del D.P.R. 503/96 gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico devono essere posti ad un'altezza massima di ml. 0,90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dal D.M. 236/89, relativamente all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 74 Dotazione dei servizi

1. La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, a partire da una sola utenza, è costituita da almeno una stanza da bagno di altezza non inferiore a ml. 2,40 e di superficie minima di mq. 4,00 contenente:
 - un bidet;
 - un vaso;
 - un lavabo;
 - una doccia o vasca da bagno;
 - eventuale antibagno di superficie minima di mq. 1,00 con profondità minima di ml. 1,00.
2. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:
 - pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di ml. 2,00 di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
 - essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
 - avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
 - i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.
3. I locali per uffici devono essere dotati di un servizio igienico per i primi 60 mq., oltre tale superficie devono essere divisi per sesso. Tutti i servizi igienici negli uffici devono essere dotati di opportuno anti wc a norma.
4. L'illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nei seguenti casi e nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale:
 - a) nelle abitazioni civili quando abbiano già un locale con servizi igienici aventi le caratteristiche sopradescritte; in questo caso può essere consentita anche la comunicazione diretta con i soli locali a camera e la superficie del pavimento può essere inferiore a mq. 4,00;
 - b) negli alberghi, pensioni e similari, quando il servizio sia ad uso esclusivo di una camera; in tale caso non necessita di zona filtro;
 - c) nei soli negozi non adibiti a vendita di prodotti alimentari quando al locale WC si acceda dal retronegozio;
 - d) nei magazzini non adibiti a vendita di prodotti alimentari;
 - e) negli uffici, esclusivamente per i WC.
5. Tutti i servizi igienici previsti nei locali adibiti ad attività produttive (agricole, industriali, commerciali, direzionali, di servizio, ecc..) devono presentare i requisiti previsti dalla DGRV n. 1887/97 e pertanto avere l'anti wc a norma.

Art. 75 Scale, ascensori, ringhiere e parapetti

1. Le scale che collegano più di tre piani compreso il P.T. devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 1,00 per ogni piano.

2. Potrà essere consentita l'illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere di mq 0,40 per piano servito.
3. Gli eventuali infissi devono essere apribili con dispositivi meccanici ed automatici di facile uso posti ad altezza d'uomo allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiranno pareti sul vano scala devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
4. Nei vani scala è fatto assolutamente divieto di realizzare aperture di finestre per l'aerazione dei locali contigui. Sono escluse dalla regolamentazione di cui presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.
5. Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiale lavabile ed impermeabile. Stesse condizioni devono avere il gradino-alzata, pedata e pianerottolo, nonché il parapetto o la balaustra completa di corrimano.
6. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad un'altezza non inferiore a m 1,00.
7. E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a ml 0,40.
8. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti con un minimo di ml. 1,20; è riducibile a ml.1,00 nel caso di restauri o ristrutturazioni ove vi sia servizio di ascensore.
9. Nei casi di scale interne che collegano locali di abitazione, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, etc., può essere consentita una larghezza di rampa inferiore a ml.1,20 ma con minimo di ml.1,00.
10. I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:
 - alzata minima cm.15, massima cm.20; l'altezza massima dell'alzata è consentita solo in casi particolari, e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
 - la pedata non può mai essere inferiore a cm. 25 e la somma p+2h deve essere ricompresa tra 62/64 cm, ferme restando le disposizioni di cui al DM 236/89, per quanto riguarda la pedata e l'alzata in caso di ottemperanza della normativa relativa ai portatori di handicap.
11. Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scale a chiocciola coperte per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata minima di cm.25 ad una distanza minima di cm.40 dall'asse interno della scala a chiocciola escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di almeno ml.1,00 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di alzata indicati nel comma precedente.
12. Le scale a chiocciola che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, etc. devono avere un diametro minimo non inferiore a ml.1,60.
13. Le ringhiere e i parapetti dovranno avere altezza minima di ml.1,10; eventuali aperture dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm 10 di diametro.
14. In tutti gli immobili con più di tre piani di calpestio fuori terra deve essere previsto un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini; l'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla

legislazione vigente in materia ed avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei portatori di handicap.

15. In ogni caso le dimensioni del vano ascensore dovranno consentire la realizzazione di una cabina di dimensioni non inferiori a ml. 1,5 di lunghezza e ml. 1,37 di larghezza.
16. La porta della cabina deve avere luce minima libera pari a ml. 0,90; sul ripiano di fermata anteriormente alla porta della cabina deve esservi uno spazio libero di non meno di ml. 1,50 di profondità.

Art. 76 Piani seminterrati e sotterranei

1. I piani seminterrati e i sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi potranno essere destinati a locali accessori o di servizio, come definiti dal comma 3 del precedente art. 69, sempre che il materiale che viene stivato non sia facilmente putrescibile, maleodorante e comunque tale da recare noia e molestia.
2. I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori apertisi su spazi liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati mediante l'impiego di materiale idrofugo, ricorrendo alla formazione di opportune intercapedini, essendo però sempre salvo il rispetto del suolo pubblico.
3. L'altezza dei locali di cui al presente articolo non potrà essere inferiore a ml. 2,40 nel caso di spazi accessori, e ~~ml. 2,20 nel caso~~ di spazi di servizio.

Art. 77 Volumi tecnici

1. Per volumi tecnici si intendono le superfici strettamente necessarie a contenere e a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
2. Sono pertanto da considerare volumi tecnici quelli necessari a contenere serbatoi idrici, autoclave, ascensori, i vani di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra della linea di gronda, il locale contatori.
3. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatoi, gli stenditoi coperti, i locali sgombero e simili.

Capo IV Costruzioni di speciale destinazione

Art. 78 *Edifici e locali di uso collettivo*

1. Le norme di agibilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, alla esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nel rispetto delle competenze previste per legge e nei limiti delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'illuminazione naturale può essere integrata e/o sostituita da adeguata illuminazione artificiale previo parere del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'U.L.S.S.;
 - b) l'areazione naturale può essere integrata con areazione artificiale previo parere del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'U.L.S.S.; deve essere in ogni caso assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale.
2. Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, convivenza, convento, ecc., valgono le norme di cui all'articolo 69 per i locali destinati ad usi individuali in conformità delle disposizioni di norma che ne disciplinano l'uso.
3. Inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) le cucine, le lavanderie, i locali per i servizi igienici, debbono avere i pavimenti e le pareti lavabili fino all'altezza di ml. 2,00;
 - b) i servizi igienici debbono essere separati per sesso e devono corrispondere alle caratteristiche previste dalla Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997;
 - c) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti;
 - d) i dormitori debbono avere una cubatura minima di mc. 15,00 per letto.
4. Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi alle varie tipologie.

Art. 79 *Barriere architettoniche*

1. Nelle progettazioni edilizie ed urbanistiche e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di uso pubblico devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l'accessibilità e l'agibilità alle persone fisicamente impedito, attraverso l'impianto di idonea strumentazione tecnica e lo studio di percorsi alternativi.
2. Oltre alle provvidenze, di cui al precedente articolo 69, sarà pertanto dedicata particolare cura all'agibilità dei servizi, al dimensionamento ed alla idoneità dei percorsi interni ed esterni, all'accessibilità ed all'uso degli impianti tecnici in genere.
4. Per quanto non esplicitamente previsto da questo articolo valgono le norme di cui all'art. 1 della L. 9 gennaio 1989, n° 13 come attuato dal D.M. 236/89 e dal DPR n°503 del 24.07.1996.

Art. 80 Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse

1. Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari, e devono avere un'altezza minima di ml. 3,00.
2. Sono considerati locali abitabili, gli uffici, i refettori, gli spogliatoi, ecc..
3. Adeguati servizi igienici e spogliatoi saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Art. 81 Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli

1. Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad uso agricolo valgono le disposizioni dei precedenti articoli 69 e seguenti.
2. Non sono ammessi nel corpo del fabbricato locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienile e depositi di materiali soggetti a fermentazione.
3. Per le case rurali esistenti è ammesso un pavimento sopraelevato al piano di campagna di cm 15 a condizione sia realizzato un vespaio aerato di cm.40 e l'altezza minima interna del locale sia di ml.2,70 per i locali classificati come abitabili; per i locali non abitabili è ammessa un'altezza minima di ml.2,40.

Art. 82 Impianti al servizio dell'agricoltura

1. Fatte salve le specifiche normative in materia d'igiene veterinaria derivanti da legislazione nazionale e/o europea, i ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; in ogni caso devono essere adeguatamente aerati in relazione alla tipologia dell'allevamento.
2. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni.
3. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.
4. Le porte devono aprirsi verso l'esterno.
5. Le concimaie debbono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, ove il terreno non sia perfettamente piano, devono essere poste a valle di pozzi e fontane, ecc..
6. Tutte le stalle devono essere provviste di concimaie e vasconi per il contenimento del liquame, con fondo e pareti intonacate ed impermeabili situati a distanza non minori di 200 ml. da cisterne, fontane e/o prese d'acqua potabile.
7. I cortili e le aie annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.
8. Negli edifici preesistenti non si possono costruire alloggi o vani destinati ad uso abitativo sopra le stalle.
9. Le vasche per accumulo dei liquami dovranno essere dimensionate secondo i dettami del P.R.R.A. e delle successive circolari esplicative.

TITOLO IV STABILITÀ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Capo I Norme di buona costruzione

Art. 83 Stabilità delle costruzioni

1. Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell'arte del costruire ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed alla esecuzione delle strutture ai fini di assicurare la stabilità di ogni sua parte. Devono essere in ogni caso rispettate le norme contenute nei DD.LLggss. 626/94, 242/96, 494/96 e 528/99.

Art. 84 Manutenzioni e restauri

1. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo da soddisfare permanentemente ai requisiti dell'articolo precedente, per salvaguardare la pubblica incolumità.

Art. 85 Provvedimenti per costruzioni pericolanti

1. Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di farne immediata denuncia al Dirigente, e nei casi d'urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento.
2. Il Dirigente, ricevuta la denuncia di cui al comma precedente e previo sopralluogo dell'Ufficio comunale competente, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

Capo II Prevenzione dai pericoli di incendio

Art. 86 Locali per la lavorazione di materiali combustibili

1. I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.
2. Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco è delegato a controllare l'applicazione delle norme.

Art. 87 Preventivo nulla osta dei Vigili del Fuoco

1. È richiesto il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gli edifici nei quali sono esercitate le attività elencate nel Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 e sue successive eventuali modificazioni.

Art. 88 Collaudo di competenza dei vigili del fuoco

1. Prima del rilascio dei certificati di agibilità concernenti gli edifici di cui al precedente articolo, è richiesto il collaudo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Art. 89 Particolari prevenzioni cautelative

1. L'impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarico e le canne fumarie; gli apparecchi utilizzatori installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm.200 di colonna d'acqua; non è ammessa l'installazione di apparecchi a gas in locali seminterrati o interrati.
2. Ogni impianto elettrico deve essere fornito di interruttori generali che selezionino i circuiti per ogni unità immobiliare; interruttori, contatori e quadri elettrici, che siano installati in ambienti ove possa presentarsi pericolo di incendio o di esplosione, devono essere a tenuta stagna.
3. I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno ml. 1,00 rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno cm. 20 da strutture lignee e non possono essere installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili.
4. Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane, pasticceria e simili, forni di fusione e simili, forni metallurgici, fucine, ecc. devono in ogni loro parte essere costruite con materiali resistenti al fuoco.

Art. 90 Uso di gas in contenitori

1. I contenitori di gas (bombole, ecc.) devono essere collocati in opportuni spazi o nicchie ricavati all'esterno dei fabbricati ed isolati dai locali di abitazione; la tubazione fissa metallica di erogazione, provvista di rubinetti di intercettazione del flusso, nell'attraversamento delle murature esterne deve essere protetta da guaina metallica aperta verso l'esterno; i contenitori devono essere salvaguardati contro eventuali manomissioni.

Capo III Cautele da osservare nell'esecuzione dei lavori

Art. 91 Opere provvisionali

1. Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, modificazioni e demolizione di fabbricati esistenti, ecc.), si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone e a cose, ed attenuare, per quanto possibile le molestie che i terzi possano risentire dall'esecuzione delle opere stesse.
2. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con adeguata recinzione il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi, provvedendo ad un'adeguata schermatura.
3. In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni di acqua.
4. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di ml. 2,00 ed essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dal Comune.
5. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati.
6. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o altro genere di riparo, devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e comunque durante tutto il tempo in cui funziona l'illuminazione pubblica.
7. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizi, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
8. Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare al suolo non meno di ml.4,00 ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.
9. Il Dirigente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.
10. Su ogni cantiere deve essere installato l'apposito cartello segnaletico, ove tra l'altro siano indicate tutte le informazioni previste dalla notifica preliminare di cui al D.Lgs 464/96; in alternativa, all'interno del cantiere dovrà essere affissa copia della suddetta notifica.

Art. 92 Scavi e demolizioni

1. Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbatacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.

2. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.
3. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e deve essere evitato il polverio.

Art. 93 Movimento ed accumulo dei materiali

1. Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi o demolizioni.
2. Solo nel caso di necessità, il Dirigente, a richiesta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, le norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 94 Misure di salvaguardia

1. A decorrere dalla data di adozione della Variante al P.R.G.C. e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il Dirigente deve sospendere ogni determinazione sulla domanda di permesso di costruire e nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le presenti norme o tale da compromettere o renderne più gravosa l'attuazione.

Art. 95 Deroghe

1. Ove ricorrano particolari motivi di pubblica utilità, secondo i casi riportati dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 28.10.1967 n. 3110, il Dirigente potrà concedere deroga alla presente normativa secondo le procedure previste dall'art. 80 della L.R. 61/1985, come meglio precisato nelle N.t.A. della V.P.R.G..

Art. 96 Sanzioni

1. Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge urbanistica e dalla legge comunale e provinciale.
2. Non è ammessa l'oblazione in via breve.

Art. 97 Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dall'Autorità competente, entra in vigore il giorno successivo ai quindici giorni di pubblicazione al B.U.R.